



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11 · Fax 011 967 47 72

www.comune.alpignano.to.it

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA NONCHE’ DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – ADEGUAMENTO AL DISPOSTO DEL D.L. 112/08 NONCHE’ ALLA LEGGE DI CONVERSIONE 133/08.

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 227

DEL 18.11.08

Art. 1 – Contenuto del Regolamento – principi generali di riferimento

1) Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, commi **55** e 56, della Legge 244/2007 **così come integrata e modificata dal d.l. 112/08 e legge 133/08**, disciplina l’affidamento, a soggetti esterni all’Amministrazione, di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca nonché di collaborazione.

Si tratta di figure configurabili giuridicamente quali “locatio operis”, con prevalente rilievo della personalità dei soggetti incaricati, a differenza dell’ appalto di servizi, ove l’intervento è effettuato da una struttura organizzata in modo imprenditoriale, senza caratterizzazioni personali.

2) Annullato

3) L'oggetto della prestazione richiesta deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione; **la prestazione dovrà essere predeterminata in riferimento alla durata, al luogo, all'oggetto ed al compenso;**

4) I conferimenti di incarichi possono essere attribuiti nel caso in cui **le problematiche** di pertinenza dell'Amministrazione, richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed implicino conoscenze non individuabili nell'apparato amministrativo; in sostanza la prestazione richiesta deve essere altamente qualificata.

5) L'incarico non deve implicare lo svolgimento di una attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche nonché di obiettivi e progetti **specifici, determinati e particolari, coerenti con le esigenze dell'ente** e già individuati nel momento del conferimento dell'incarico; in conclusione la prestazione deve essere di natura temporanea.

6) L'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali o ruoli organici dell'Ente, al di là di quanto consentito dalla Legge.

7) Il compenso connesso all'incarico, deve essere proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria; inoltre il compenso stesso deve essere preventivamente quantificato.

8) Preliminarmente il direttore responsabile dell'Area dovrà avere accertato la oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane interne all'Ente.

Art. 2 - Tipologie di incarichi

1) L'incarico di studio si deve concludere sempre con la consegna di una relazione scritta formale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

2) Gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno.

3) Le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 – 2238 del codice Civile e possono riguardare studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente, prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti Amministrativi o normativi, particolarmente complessi.

4) Gli incarichi esterni di studio, di ricerca e le consulenze che trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/01, nonché nell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 potranno essere conferiti solo a soggetti di comprovata esperienza e forniti, come requisito minimo, della laurea magistrale o titolo equipollente; tali incarichi dovranno essere esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera, stipulati a sensi dell'art. 2222 del C.C. aventi natura di

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di Co.Co.Co.;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- c) incarichi affidati a persone fisiche.

5) Unica eccezione al requisito minimo della laurea è rappresentata dagli organi di controllo interno dell'Ente, **dal** nucleo di valutazione e **dagli** iscritti agli Ordini Professionali **nonché ad Albi;**

siprescinde altresì dalla comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipula di contratti d'opera con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

6) Quanto alle collaborazioni (esclusi a priori gli incarichi di tal fatta che attengono a due finalità, l'una diretta ad integrare gli organi di staff del sindaco e l'altro a supportare l'attività ordinaria degli uffici dell'Ente; gli incarichi di staff, sfuggono infatti al presente regolamento in quanto figure assimilabili al rapporto di lavoro subordinato; gli incarichi di collaborazione per le attività ordinarie dell'Ente, sono esclusi dalle vigenti normative) potranno essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 C.P.C. (figura intermedia fra la fattispecie del lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale ed il lavoro subordinato) solo se riferite ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal C.C. a sensi dell'art. 42 c. 2 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ad alto contenuto professionale; trattasi in sostanza di attività lavorativa autonoma. **Gli incarichi di collaborazione potranno essere conferiti solo previa disciplina e pubblicazione di procedure comparative dei curricula.**

7) Di riscontro non potranno essere conferiti incarichi di CO.CO.CO. di cui all'art. 409 del C.P.C., per l'espletamento di prestazioni ordinarie riconducibili alle mansioni istituzionali dell'Ente, che non richiedono un elevato grado di autonomia organizzativa, salvo incorrere nella responsabilità amministrativa da parte del direttore responsabile dell'area.

8) Esulano altresì dal presente articolo gli incarichi di collaborazione, conferiti a dipendenti di altri Enti locali ed i servizi prestati al di fuori dell'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi che sono regolamentati dall'art. 53 c. 7 – 8 – 10 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 3 – Programma annuale da parte del C.C..

1) Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, il programma di cui all'art. 42, c. 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267: in tale documento programmatico sono contenute le attività che possono essere oggetto di contratti di collaborazioni autonome

Art. 4 – Limite annuo di spesa.

1) Il Consiglio Comunale fissa inoltre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione nonché di studio, ricerca e consulenza in sede di bilancio preventivo nonché a seguito delle intervenute variazioni

Art. 5– Procedure di affidamento.

1) Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore responsabile dell'Area interessata dall'incarico, adottando idonea ed adeguata motivazione al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di Legge; l'incarico non deve essere generico o indeterminato.

2) Il Direttore responsabile dovrà previamente certificare la carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.

3) Per incarichi fino a 5.000 € al netto dell’IVA, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.

4) Per incarichi superiori a 5.000 € al netto dell’IVA, fino a 20.000 € al netto dell’IVA, l’incarico potrà essere conferito, nel rispetto dei principi della trasparenza e rotazione e di comparazione dei curricula, previa consultazione di almeno 5 operatori dotati dei necessari requisiti (se sussistono, in tale numero, soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato effettuate con idonea pubblicizzazione dell’offerta di incarico anche tramite bando pubblico ovvero tramite elenchi di operatori a suo tempo predisposti dall’Amministrazione Comunale); **la comparazione oltre che sui curricula, sarà effettuata anche sui compensi richiesti nonché, ove ritenuto necessario, a seguito di un colloquio. I curricula dovranno contenere la specificazione dei titoli posseduti, dei requisiti professionali, delle esperienze attinenti all’oggetto dell’incarico** ; oltre ai 20.000 € al netto dell’IVA e fino al limite massimo di 50.000 euro al netto dell’IVA, si effettuerà una gara utilizzando le regole dell’articolo 56 del D.Lgs. 163/06

Art. 6 – Pubblicità degli incarichi.

1) Gli incarichi di cui al precedente art. 1, c. 1, devono essere pubblicati a cura del Direttore interessato al conferimento dell’incarico, all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.

2) Gli incarichi di consulenza ovvero, in sostanza, le richieste di pareri acquistano efficacia giuridica solo dopo la pubblicazione sul sito internet del Comune del nominativo del consulente, dell’oggetto e della durata e delle ragioni dell’incarico e del relativo compenso.

3) La omessa pubblicazione, in caso di liquidazione del corrispettivo, per gli incarichi di collaborazione o consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Direttore d’Area.

Art. 7 – Controlli dell’Organo di Revisione nonché della Corte dei Conti.

1) Gli atti che rappresentano impegni di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, di importo superiore a 5.000 € (IVA esclusa) sono sottoposti al preventivo controllo dell’organo di revisione, nonché trasmessi per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

Art. 8 – Comunicazioni

1) Semestralmente è inviato al dipartimento della Funzione Pubblica, l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti (art. 1 c. 127 L. 662/96).

Art. 9 - Esclusioni.

1) Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) Le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 163/06, come modificato dal Decreto Legislativo 113/2007;
- b) Le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò destinati;
- c) La rappresentanza in giudizio e **l'attività propedeutica alle vertenze legali**; (rientrano invece nel presente Regolamento gli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione, per consulenze legali e rilascio di pareri)
- d) Le esternalizzazioni dei servizi necessari a raggiungere gli scopi istituzionali dell'Amministrazione.
- e) non rientrano nell'ambito di applicazione del c. 56 della L. 244/07, gli incarichi conferiti ex art. 90 del T.U.EE.LL., ovvero le cosiddette Collaborazioni di Staff agli organi di direzione politica;

Art. 10 – Stipula dei contratti.

E' obbligatorio a pena di nullità, la stipula di un contratto scritto fra le parti "ad substantiam" nelle forme della scrittura privata autenticata o non autenticata, a seconda che l'incarico superi o meno i 10.000 €, al netto dell'IVA.

Art. 11 – Invio alla Corte dei Conti.

Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 gg. dall'adozione.

Art. 12 - Responsabilità

Le violazioni alle disposizioni regolamentari costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

C:\OLIVERO RENATA\2008\Delibere\Regolamento affid incar3.doc

